

# Gazzetta ufficiale C 145

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno  
1o aprile 2022

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2022/C 145/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10613 — PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) <sup>(1)</sup> .....	1
2022/C 145/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10644 — TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM) <sup>(1)</sup> .....	2

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2022/C 145/03	Tassi di cambio dell'euro — 31 marzo 2022 .....	3
2022/C 145/04	Commissione amministrativa delle comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio .....	4
2022/C 145/05	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006) <sup>(1)</sup> .....	6
2022/C 145/06	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	7
2022/C 145/07	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	8

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

2022/C 145/08	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	9
2022/C 145/09	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	10
2022/C 145/10	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	11
<b>Garante europeo della protezione dei dati</b>		
2022/C 145/11	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica ( <i>Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <a href="http://www.edps.europa.eu">www.edps.europa.eu</a></i> ) .....	12

---

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### **Commissione europea**

2022/C 145/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	15
2022/C 145/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10218 — GAUSELMANN/GREENTUBE/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	17

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10613 — PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER  
DIENSTLEISTUNG / JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 145/01)

Il 21 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10613. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10644 — TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL /  
CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 145/02)

Il 29 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10644. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

31 marzo 2022

(2022/C 145/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1101	CAD	dollari canadesi	1,3896
JPY	yen giapponesi	135,17	HKD	dollari di Hong Kong	8,6918
DKK	corone danesi	7,4379	NZD	dollari neozelandesi	1,6014
GBP	sterline inglesi	0,84595	SGD	dollari di Singapore	1,5028
SEK	corone svedesi	10,3370	KRW	won sudcoreani	1 347,37
CHF	franchi svizzeri	1,0267	ZAR	rand sudafricani	16,1727
ISK	corone islandesi	142,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,0403
NOK	corone norvegesi	9,7110	HRK	kuna croata	7,5740
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 947,00
CZK	corone ceche	24,375	MYR	ringgit malese	4,6677
HUF	fiorini ungheresi	369,77	PHP	peso filippino	57,514
PLN	zloty polacchi	4,6531	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9463	THB	baht thailandese	36,911
TRY	lire turche	16,2823	BRL	real brasiliano	5,3009
AUD	dollari australiani	1,4829	MXN	peso messicano	22,0903
			INR	rupia indiana	84,1340

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE  
DEI LAVORATORI MIGRANTI**

**Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio**

(2022/C 145/04)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: Gennaio 2022

Periodo di applicazione: Aprile, Maggio e Giugno 2022

Janv-22	EUR	BGN	CZK	DKK	HRK	HUF	PLN
1 EUR =	1	1,95580	24,4700	7,44106	7,52472	358,680	4,55220
1 BGN =	0,511300	1	12,5115	3,80461	3,84739	183,393	2,32754
1 CZK =	0,0408663	0,0799263	1	0,304088	0,307507	14,6579	0,186031
1 DKK =	0,134390	0,262839	3,28852	1	1,01124	48,2029	0,611767
1 HRK =	0,132895	0,259917	3,25195	0,988882	1	47,6670	0,604965
1 HUF =	0,00278800	0,00545276	0,0682224	0,020746	0,0209789	1	0,0126915
1 PLN =	0,219674	0,429639	5,37544	1,63461	1,65299	78,7929	1
1 RON =	0,202208	0,395479	4,94804	1,50464	1,52156	72,5281	0,920491
1 SEK =	0,096545	0,188822	2,36246	0,718396	0,726473	34,6288	0,439491
1 GBP =	1,19756	2,34218	29,3043	8,91108	9,0113	429,540	5,45151
1 NOK =	0,099930	0,195444	2,44530	0,743588	0,751949	35,8431	0,454903
1 ISK =	0,00684530	0,0133880	0,167505	0,0509362	0,0515089	2,45527	0,031161
1 CHF =	0,961468	1,88044	23,5272	7,15434	7,23478	344,860	4,37679

Janv-22	RON	SEK	GBP	NOK	ISK	CHF
1 EUR =	4,94540	10,35788	0,835034	10,00696	146,086	1,04008
1 BGN =	2,52858	5,29598	0,426953	5,11655	74,6936	0,531791
1 CZK =	0,202100	0,423288	0,034125	0,408947	5,96998	0,0425041
1 DKK =	0,664610	1,39199	0,112220	1,34483	19,6324	0,139775
1 HRK =	0,657221	1,37651	0,1109721	1,32988	19,4141	0,138221
1 HUF =	0,0137878	0,0288777	0,00232807	0,0278994	0,407286	0,00289973
1 PLN =	1,086377	2,27536	0,183435	2,19827	32,0913	0,228478
1 RON =	1	2,09445	0,168851	2,02349	29,5397	0,210312
1 SEK =	0,477453	1	0,0806182	0,96612	14,1038	0,100414
1 GBP =	5,92239	12,4041	1	11,9839	174,946	1,24555
1 NOK =	0,494196	1,035068	0,0834453	1	14,5984	0,103935
1 ISK =	0,033853	0,070903	0,00571605	0,0685006	1	0,00711963
1 CHF =	4,75484	9,95877	0,802858	9,62137	140,457	1

Fonte: BCE

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

riferimento: Janv-22	1 EUR in valuta nazionale	1 unità di valuta nazionale in EUR
BGN	1,95580	0,511300
CZK	24,4700	0,0408663
DKK	7,44106	0,134390
HRK	7,52472	0,132895
HUF	358,680	0,00278800
PLN	4,55220	0,219674
RON	4,94540	0,202208
SEK	10,35788	0,096545
GBP	0,835034	1,19756
NOK	10,00696	0,099930
ISK	146,086	0,00684530
CHF	1,04008	0,961468

Fonte: BCE

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2. Il periodo di riferimento è:
  - il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,
  - il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,
  - il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,
  - il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

---

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

*(pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>)*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 145/05)

**Decisione di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2022) 1789	25 marzo 2022	4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) N. CE: -, N. CAS:-	Cytiva Sweden AB, Björkgatan 30, BA1-1, 75 184 Uppsala, Svezia	REACH/22/9/0	Uso industriale di emulsionanti contenenti 4-NPnEO per la fabbricazione di resine cromatografiche utilizzate dall'industria farmaceutica, dal settore dei prodotti alimentari e delle bevande e dalle università	4 gennaio 2033	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: [Authorisation \(europa.eu\)](http://europa.eu).

<sup>(1)</sup> GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.



**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2022/C 145/06)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Italia

**Oggetto della commemorazione:** 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato Italiana

**Descrizione del disegno:** In primo piano compaiono due agenti della Polizia di Stato, una donna e un uomo, rappresentati in piedi davanti a un'automobile della polizia. Nella parte superiore, ad arco, figura l'iscrizione «POLIZIA DI STATO», a destra «RI», acronimo della Repubblica italiana; in basso sono riportate a sinistra la lettera «R», identificativo della Zecca di Roma, al centro le iniziali della disegnatrice Annalisa Masini, «AM», e a destra le date «1852-2022».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 3 000 000

**Data di emissione:** Gennaio 2022

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2022/C 145/07)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Slovenia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Slovenia

**Oggetto della commemorazione:** 150° anniversario della nascita dell'architetto Jože Plečnik

**Descrizione del disegno:** Il disegno raffigura un dettaglio della finestra principale della sala di lettura della biblioteca nazionale e universitaria, davanti alla quale si trova una colonna. È accompagnato da una composizione di lettere, A R H. P L E Č N I K. Le lettere sono incastonate in ordine nella finestra, e possono essere interpretate metaforicamente come la firma dell'architetto, realmente presente nelle sue opere. Sono inserite in aperture più profonde della finestra e (nel linguaggio di Plečnik) possono essere considerate come interventi sullo spazio architettonico, a fini di enfasi, inserite nella facciata o come oggetti geometricamente progettati. L'intera composizione rappresenta un'idea di spazio che riflette la ricchezza delle idee dell'architetto: il fulcro è la colonna principale, la cui funzione è suddividere lo spazio della moneta e definire il rapporto interno-esterno o davanti-dietro, uno degli stilemi più comuni di Plečnik nella progettazione dello spazio. In questo modo la composizione diventa una miniatura spaziale, uno spazio nello spazio, stratificato e mistico. Nella parte inferiore figura l'iscrizione «JOŽE PLEČNIK». A sinistra, in verticale, l'anno «1872», e a destra, sempre in verticale, il paese di emissione «SLOVENIJA» e l'anno di emissione «2022».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura:** 1 000 000

**Data di emissione:** Gennaio 2022

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2022/C 145/08)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Germania e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Germania

**Oggetto della commemorazione:** Serie Bundesländer – Turingia

**Descrizione del disegno:** Il disegno rappresenta il castello di Wartburg, primo castello in Germania a essere dichiarato patrimonio mondiale dall'Unesco. Sempre nella parte interna figura, in basso, il nome «THÜRINGEN» e il codice del paese di emissione «D», a destra il marchio della zecca corrispondente («A», «D», «F», «G» o «J») e il marchio dell'incisore e, a sinistra, l'anno di emissione «2022». L'artista è Olaf Stoy (Rabenau).

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 30 000 000

**Data di emissione:** 25 gennaio 2022

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2022/C 145/09)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Italia

**Oggetto della commemorazione:** 30° anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

**Descrizione del disegno:** Il disegno raffigura, al centro, i ritratti dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e si ispira a una foto scattata da Tony Gentile. Nella parte superiore, ad arco, figura l'iscrizione «FALCONE - BORSELLINO», al di sotto della quale sono riportati gli anni «1992-2022» e tra di essi «RI», acronimo della Repubblica italiana; a destra compare la lettera «R», identificativo della Zecca di Roma, e a sinistra «VdS», iniziali del disegnatore Valerio de Seta.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 3 000 000

**Data di emissione:** Gennaio 2022

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2022/C 145/10)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Lussemburgo

**Oggetto della commemorazione:** 50° anniversario della tutela giuridica della bandiera lussemburghese

**Descrizione del disegno:** Il disegno raffigura, sul lato sinistro, l'effigie del Granduca Henri e, sul lato destro, la bandiera tricolore lussemburghese. Al di sopra della bandiera è riportato l'anno «1972» e al di sotto l'anno di emissione «2022». Nella parte inferiore, al centro, compare il nome del paese di emissione, «LËTZEBUERG».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 500 000

**Data di emissione:** Gennaio 2022

---

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

# GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

## Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu).)

(2022/C 145/11)

Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica («proposta»), nell'ambito di un pacchetto legislativo di più ampia portata sul tema «Democrazia e integrità delle elezioni europee».

L'obiettivo della proposta è sostenere il funzionamento del mercato unico dei servizi di pubblicità politica, nonché promuovere elevati standard europei di trasparenza nel contesto delle campagne politiche ed elezioni libere ed eque nell'UE, rafforzare la resilienza dei processi democratici nell'UE e combattere la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le interferenze nelle elezioni.

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) riconosce che la comunicazione politica è essenziale per consentire la partecipazione dei cittadini, dei partiti politici e dei candidati alla vita democratica e garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione. Allo stesso tempo, ricorda che tali diritti e libertà sono interdipendenti con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare, nonché del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, di cui all'articolo 7 della Carta, nonché il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all'articolo 8 della Carta.

Il GEPD accoglie con favore l'obiettivo della proposta di stabilire norme armonizzate in materia di obblighi di trasparenza per i prestatori di servizi di pubblicità politica e di servizi connessi e sull'uso di tecniche di targeting e amplificazione. Già in precedenza il GEPD ha espresso serie preoccupazioni in merito ai rischi significativi connessi alla pubblicità mirata, da ultimo nel suo parere 1/2021 sulla proposta di legge sui servizi digitali, nonché nel suo parere 3/2018 sulla manipolazione online e i dati personali.

Il GEPD concorda sulla necessità di integrare le disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nel contesto della pubblicità politica, contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati e nella normativa UE in materia di protezione dei dati. A tale riguardo, il GEPD ritiene che la proposta debba andare persino oltre e prevedere ulteriori restrizioni al trattamento di dati personali nel contesto della pubblicità politica mirata. Data la moltitudine di rischi associati alla pubblicità mirata online, il GEPD esorta i colegislatori a prendere in considerazione norme più rigorose, 1) prevedendo un divieto totale del microtargeting per finalità politiche; e 2) introducendo ulteriori restrizioni alle categorie di dati che possono essere trattate ai fini della pubblicità politica, compresi il targeting e l'amplificazione, in particolare vietando la pubblicità mirata basata su un tracciamento pervasivo.

Nel suo parere il GEPD formula inoltre altre osservazioni e raccomandazioni specifiche in merito a taluni elementi della proposta, quali il rapporto con il quadro giuridico esistente in materia di protezione dei dati, i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nella pubblicità politica e la cooperazione tra le autorità competenti per il controllo e l'applicazione, comprese le autorità di protezione dei dati.

## 1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1. Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica («proposta») <sup>(1)</sup>. Tale proposta era già stata prevista nel piano d'azione per la democrazia europea presentato dalla Commissione nel dicembre del 2020 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> COM(2021) 731 final.

<sup>(2)</sup> COM(2020) 790 final, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_20\\_2250](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250).

2. Tale proposta fa parte di un pacchetto legislativo più ampio sul tema «Democrazia e integrità delle elezioni europee», che comprende anche una proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) <sup>(3)</sup> e due proposte di direttiva (rifusioni) sui diritti dei cittadini residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini nel contesto delle elezioni europee e delle elezioni comunali. Il GEPD è stato consultato separatamente sulle altre tre proposte.
3. L'obiettivo della proposta, come affermato dalla Commissione, è sostenere il funzionamento del mercato unico dei servizi di pubblicità politica, nonché promuovere elevati standard europei di trasparenza nel contesto delle campagne politiche ed elezioni libere ed eque nell'UE, rafforzare la resilienza dei processi democratici nell'UE e combattere la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le interferenze nelle elezioni, stabilendo norme armonizzate in materia di:
  - obblighi di trasparenza a carico dei prestatori di servizi di pubblicità politica e servizi connessi, in materia di conservazione, divulgazione e pubblicazione delle informazioni connesse alla prestazione di tali servizi;
  - uso delle tecniche di targeting e amplificazione nell'ambito della pubblicazione, diffusione o promozione di pubblicità politica, che comportano il trattamento di dati personali <sup>(4)</sup>.
4. La proposta oggetto del presente parere integra la proposta di legge sui servizi digitali <sup>(5)</sup>, che detta alcuni obblighi generali di trasparenza a carico degli intermediari online per quanto concerne la pubblicità online. Rispetto alla legge sui servizi digitali, amplia sia le categorie di informazioni da divulgare in ambito di pubblicità politica, sia la nozione di prestatori dei servizi interessati. Diversamente dalla legge sui servizi digitali che impone obblighi di trasparenza alle piattaforme online, la proposta oggetto del presente parere mira a coprire l'intero spettro degli editori di pubblicità politica e di altri prestatori di servizi coinvolti nella sua preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione <sup>(6)</sup>. Presenta poi complementarità e sinergie con l'obbligo imposto dalla legge sui servizi digitali alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di selezione e visualizzazione della pubblicità, con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali <sup>(7)</sup>.
5. Il 25 novembre 2021 la Commissione ha chiesto al GEPD di formulare un parere sulla proposta, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD è stato inoltre consultato informalmente durante il processo di preparazione della proposta e ha comunicato le sue osservazioni informali il 10 novembre 2021. Il GEPD si compiace che le sue opinioni siano state richieste in una fase iniziale della procedura e incoraggia la Commissione a proseguire questa buona pratica. Le osservazioni e le raccomandazioni di cui nel suo parere si limitano alle disposizioni della proposta che sono più pertinenti nell'ottica della protezione dei dati.

#### 4. CONCLUSIONI

51. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni principali:
  - precisare ulteriormente che la proposta integra e non pregiudica l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati o della normativa UE in materia di protezione dei dati per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel contesto della pubblicità politica;
  - prevedere il divieto totale del microtargeting per finalità politiche e introdurre ulteriori restrizioni delle categorie di dati che possono essere trattate ai fini della pubblicità politica, in particolare vietando la pubblicità mirata basata su un tracciamento pervasivo;
  - chiarire ulteriormente i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nella pubblicità politica che comporta il trattamento di dati personali e l'uso di tecniche di targeting e amplificazione;
  - chiarire ulteriormente quali attori sono competenti per la trasmissione di informazioni ad altri soggetti interessati;
  - fare esplicito riferimento tanto alle «autorità competenti» quanto alle «autorità di controllo» all'articolo 15, paragrafo 6, della proposta.

<sup>(3)</sup> COM(2021) 734 final.

<sup>(4)</sup> Relazione, pag. 6 e considerando 6 della proposta («Il presente regolamento dovrebbe altresì disciplinare l'uso delle tecniche di targeting e amplificazione nell'ambito della pubblicazione, diffusione o promozione di pubblicità politica, che comportano il trattamento di dati personali. Le norme del presente regolamento che disciplinano l'uso delle tecniche di targeting e amplificazione sono basate sull'articolo 16, TFUE»).

<sup>(5)</sup> COM(2020) 825 final, <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers> e <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services>.

<sup>(6)</sup> Cfr. relazione, pagg. 3 e 4.

<sup>(7)</sup> Ibidem.

Bruxelles, 20 gennaio 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

---



V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA****COMMISSIONE EUROPEA****Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 145/12)

1. In data 24 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- OCP S.A., («OCP», Marocco),
- KAES Phosphate Holdings, LLC («KAES», USA), indirettamente di proprietà di Koch Ag & Energy Solutions, LLC («KAES Parent», USA), e controllata in ultima istanza da Koch Industries, Inc. («KII», USA),
- JORF Fertilizer Company III, S.A. («JFC III», Marocco), controllata al 100 % da OCP.

OCP e KAES acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JFC III.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- OCP e le sue controllate: produttori, fornitori e distributori mondiali di concimi fosfatici (tra cui DAP, MAP, TSP, NP, NPK e NPS). OCP è inoltre attiva nell'estrazione e nella vendita di fosforite nonché nella sua trasformazione in acido fosforico che, a sua volta, vende o trasforma per produrre concimi fosfatici,
- KAES: filiale indiretta di KAES Parent, controllata in ultima istanza da KII, che controlla un portafoglio diversificato di imprese operanti nei seguenti settori: raffinazione e prodotti chimici, processi e attrezzature/tecnologie di riduzione dell'inquinamento, minerali, fertilizzanti, commercio di prodotti di base e servizi, polimeri e fibre, vetro, prodotti forestali e beni di consumo, connettori elettronici, stampa e imballaggio, software per le imprese e investimenti. KII opera nei settori dei fertilizzanti e dello zolfo tramite KAES Parent,
- JFC III: società controllata da OCP, che gestisce un'unità di produzione presso lo stabilimento di produzione di Jorf Lasfar, dove produce acido fosforico e fertilizzanti fosfatici (DAP, MAP, NPK, NPS e NP).

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(?)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

---

<sup>(?)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10218 — GAUSELMANN/GREENTUBE/JV)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 145/13)

1. In data 24 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Gauselmann AG («Gauselmann»), Germania;
- Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH («Greentube»), controllata da Novomatic Group (entrambi Austria);
- impresa comune (*joint venture*, JV) di nuova costituzione.

Gauselmann e Greentube acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Gauselmann: sviluppo e vendita di slot machine, sviluppo di giochi d'azzardo, giochi d'azzardo online e scommesse sportive, nonché gestione di sale per il gioco d'azzardo, principalmente in Germania e in altri paesi europei;
- Greentube: controllata da Novomatic Group, fornisce giochi d'azzardo, soluzioni per giochi d'azzardo e servizi connessi in qualità di fornitore di una gamma completa di servizi in tutti i segmenti del settore del gioco d'azzardo, principalmente in Austria, ma presente complessivamente in 75 paesi;
- l'impresa comune di nuova costituzione: creazione di una piattaforma per il gioco d'azzardo online.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10218 – Gauselmann/Greentube/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT